

COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI

Provincia di Asti

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE PER ANNO 2024

Il sottoscritto dott. Maurizio Fossati, nominato revisore dei conti con deliberazione del consiglio comunale n° 36 del dodici luglio 2023,

premessò

- Di avere ricevuto in data 20 giugno 2024 i prospetti con i conteggi per la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024;
- che l'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018 disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate a decorrere dall'anno 2018;
- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle risorse in:
 - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'amministrazione comunale;
- che l'art. 40 comma 3 del D. Lgs. 30/03/2001 n° 165 (testo unico del pubblico impiego) prevede che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";
- che l'art. 40 bis del L. Lgs. 165 stabilisce che "il controllo sulla compatibilità dei conti della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti"

considerato

- che l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n° 75 del 25/05/2017 prevede che, a decorrere dal 01/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001, n° 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- che l'art. 33 comma 2 del D.L. n° 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019 n° 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n°

75 del 25/05/2017 è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

- che la legge di bilancio per il 2022 (commi 604 e 612 della legge 234/2021), ha fatto seguito a quanto definito sia dal citato Patto per l'Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, sia dall'art. 3 del d.l. 80/2021 (legge 113/2021), di modifica dell'art. 52, co.1-bis, del d.lgs. 165/2001, con cui sono stati indicati i requisiti minimi di base dei nuovi sistemi di classificazione professionale, le procedure per le progressioni tra le aree, nonché la possibilità di superare i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio.

vista

la documentazione contenente i conteggi per la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024,

considerato

che il fondo come costituito rispetta i vincoli di bilancio e le norme vigenti in tema di riduzione delle spese del personale

esprime

parere favorevole alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024.

Vigliano Biellese, 24 giugno 2024.

Il revisore dei conti

(Dott. Maurizio Fossati)

